*Roma,* 7 settembre 2023

*Uff.-Prot.n°* UTP LC/13240/401/F7/PE

*Oggetto*: **IVA**

 **Remunerazione aggiuntiva “a regime”**

 Non imponibilità

 Consulenza giuridica n. 956-28/2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

**SOMMARIO:**

***l’Agenzia delle Entrate, ha riscontrato la richiesta di consulenza giuridica formulata da Federfarma per confermare che anche la remunerazione aggiuntiva “a regime”, riconosciuta alle farmacie dal 1° marzo scorso, non rileva ai fini IVA, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni 2021/2022.***

 **PRECEDENTI:**

 **Circolare Federfarma prot. n. 8490/230 del 25/5/2023**

Questa Federazione ha cura di comunicare che l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-28/2023 (all. n. 1), ha riscontrato l’istanza formulata da Federfarma volta a conoscere il corretto trattamento ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie dal 1° marzo 2023 dall’art. 1, comma 532 della Legge 197/2022 e disciplinata dal decreto del Ministro della salute 30 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L’Agenzia, ha confermato quanto sostenuto dalla scrivente (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 8490/230 del 25/5/2023), accogliendo tutte le considerazioni esposte nell’istanza presentata e ha conseguentemente ritenuto che **la remunerazione aggiuntiva**, prevista a regime dalla legge di bilancio 2023 **è esclusa da IVA**, analogamente a quella prevista a titolo sperimentale dal “Decreto Sostegni” (articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41 del 2021).

Nelle conclusioni del documento in oggetto, l’Agenzia ha riepilogato le disposizioni in materia e ha sostenuto che dette disposizioni inducono “*a ritenere che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022* (cfr. Circolari Federfarma prot. nn. 6432/203 e 6690/217, rispettivamente del 26/4/2022 e del 2/5/2022), *nel senso della non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, siano valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023*”.

La scrivente sta svolgendo approfondimenti in ordine all’ipotesi di formulare analoga istanza relativamente al corretto inquadramento della remunerazione aggiuntiva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Riservandosi di fornire tempestive comunicazioni al riguardo, **si rinnova l’invito alle Organizzazioni in indirizzo a sensibilizzare le farmacie associate e i professionisti di riferimento in ambito locale, ad astenersi da qualsiasi autonoma iniziativa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in ordine alle questioni in discorso.**

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

Allegato n. 1

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*